

N. 01380/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1380 del 2015, proposto da:

F. Divella S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Caputi Iambrenghi e Annalisa Morgese, con domicilio eletto presso Vincenzo Caputi Iambrenghi, in Bari, Via Abate Eustasio, 5;

contro

Città Metropolitana di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Dipierro e Monica Gallo, con domicilio eletto presso Rosa Dipierro, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 29;

Comune di Rutigliano, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Derobertis, con domicilio eletto presso Lorenzo Derobertis, in Bari, Via Niccolò Pizzoli, 8;

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia, Azienda Sanitaria Locale Bari, Conferenza dei Servizi c/o Ufficio Ambiente Città Metropolitana di Bari;

nei confronti di

Magel di Borracci Nicola & C. S.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Sechi, con domicilio eletto presso Giampaolo Sechi, in Bari, Via Camillo Rosalba, 47/Z;

Comitato Inquinamento Atmosferico Provinciale;

per l'annullamento

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento dirigenziale 9 luglio 2015 n. 3969 della Città Metropolitana di Bari, mediante il quale l'Ente ha esteso l'autorizzazione alla emissione nell'atmosfera fuoruscenti dell'attività di lavorazione di materie plastiche in favore di un impianto di nuovo esercizio della ditta Magel di Borracci Nicola.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Bari, del Comune di Rutigliano e di Magel di Borracci Nicola & C. S.a.s.;

Vista l'istanza per la modifica dell'Ordinanza cautelare n. 163/2016, emessa nel presente procedimento;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d'udienza;

Ritenuto che non sussistano i presupposti per modificare la misura cautelare collegiale già adottata, stante la permanente fondatezza delle ragioni in fatto ed in diritto poste a base della stessa;

Ribadito che la presente controversia, inerente l'ampliamento dell'autorizzazione della ricorrente, troverà soluzione conformemente agli esiti degli accertamenti tecnici ambientali che dovranno essere svolti da A.R.P.A. Puglia;

Ritenuto che tali accertamenti dovranno essere pianificati e concordati in contraddittorio fra A.R.P.A. Puglia, Magel di Borracci Nicola & C. S.a.s. e F. Divella S.p.A., con metodologie che permettano di effettuare concretamente le imprescindibili valutazioni tecnico ambientali e che salvaguardino le esigenze precauzionali già messe in evidenza nell'Ordinanza cautelare n. 163/2016;

salvaguardando le esigenze precauzionali già messe in evidenza nell'Ordinanza cautelare n. 163/2016;

Ritenuto che appare opportuno che al procedimento di riesame del provvedimento impugnato, per come gerito dalla Città Metropolitana di Bari, partecipi a pieno titolo la società F. Divella S.p.A., quale portatrice di rilevanti interessi meritevoli di tutela;

Ritenuto che l'udienza in camera di consiglio per l'adozione definitiva di misure cautelari - già fissata per il 18 p.v. - debba essere differita all'esito della predetta conferenza e degli accertamenti tecnico ambientali di cui sopra;

Rilevato che, in conclusione, la disposta sospensione cautelare, con le precisazioni di cui al presente provvedimento, debba essere confermata, evidenziando che l'oggettiva urgenza di una rapida conclusione delle operazioni tecniche di valutazione ambientale impone di astenersi da qualunque atteggiamento dilatorio;

Ritenuto che, in considerazione della natura e della evidente peculiarità della presente vicenda, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, respinge l'istanza per la modifica dell'Ordinanza cautelare n. 163/2016, con le precisazioni di cui in motivazione.

Annulla d'ufficio l'udienza in camera di consiglio del 18.5 p.v..

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Francesco Cocomile, Primo Referendario

Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario Estensore

Francesco Cocomile, Primo Referendario

Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)